



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 17 gennaio 2017

Deliberazione n. 2017/2/24

Oggetto: Sentenza del Consiglio di Stato n. 1349 del 6 aprile 2016. Presa d'atto.

L'anno duemiladiciassette il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 10,30 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti.

1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Vincenzo CARULLO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e fatta constatare la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale facente funzione, Ing. Antonio Pizza.

Il Presidente partecipa al Comitato Direttivo che il Consiglio di Stato con sentenza n. 1349 del 6 aprile 2016, trasmessa dalla F.I.C.E.I. ed assunta al protocollo consortile al n. 132 in data 12 gennaio 2017, ha ribadito la natura sovraordinata dello strumento territoriale ASI in rapporto alla pianificazione urbanistica generale comunale.

IL COMITATO DIRETTIVO

Ritenuto di dover prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato di cui si allega copia alla presente;

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Prendere atto della sentenza n. 1349 del 6 aprile 2016 con la quale il Consiglio di Stato ha ribadito la natura sovraordinata dello strumento territoriale ASI in rapporto alla pianificazione urbanistica generale comunale e che si allega in copia alla presente delibera.

**CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV, sentenza n.1349 del 06/04/2016****Relatore : Andrea Migliozi - Presidente : Antonino Anastasi**

N. 01349/2016 REG. PROV. COLL.
N. 07411/2015 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7411 del 2015, proposto da:
Geas Srl, rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Viola, Mario Bucello, Giovanni Battista Conte, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Roma, Via E.Q. Visconti, 99;
contro
Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Segato, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, Via Bradano, 26;
nei confronti di
Consorzio ASI - Siracusa;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III TER n. 09131/2015, resa tra le parti, concernente diniego concessione tariffa incentivante per impianto fotovoltaico.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2016 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati Viola e Segato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Srl GEAS, titolare dell'impianto fotovoltaico denominato FV Anita sito in Comune di Augusta località Volpiglione con istanza inoltrata il 1 luglio 2011 chiedeva al Gestore dei Servizi Energetici la concessione della tariffa incentivante allegando la relativa documentazione.

GSE con nota del 19/2/2012 comunicava alla suindicata Società i motivi ostativi all'accoglimento della predetta richiesta e successivamente con provvedimento n. GSE/P20120106444 del 19 giugno 2012 negava il riconoscimento della maggiore tariffa incentivante prevista dall'art.14 comma 1 lettera a) del d.m. 5 maggio 2011 (c.d. Quarto Conto Energia) "in quanto le attestazioni rilasciate dal Comune di Augusta, riferendosi esclusivamente al piano regolatore generale, non permettono di rettificare la classificazione in " zone Agricole Esterne 2 datata 29/11/2004 come riportato sul certificato di destinazione urbanistica del Comune stesso afferente al P.R.A.S.I.S. aggiornato e adottato dal Consiglio Generale dell'A.S.I".

GEAS srl impugnava tale atto di diniego davanti al Tar del Lazio che con sentenza n. 9131/2015 respingeva il

ricorso, ritenendolo infondato.

La predetta Società ha proposto appello avverso tale decisum, deducendo con un unico articolato motivo le seguenti censure:

erroneità della sentenza impugnata. Violazione dell'art.14 comma 1 lettera a) del D.M. 5 maggio 2011 n.52804 recante "incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici". Violazione dell'art.51 del dpr 6/3/1978 n.218 e degli artt. 5 e 6 della legge 17 agosto 1942 n.1150. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si è costituito in giudizio per resistere GSE.

Le parti hanno poi prodotto apposite memorie ad ulteriore sviluppo delle rispettive tesi difensive.

All'odierna udienza pubblica la causa è stata introitata per la decisione.

Tanto premesso, l'appello rivela infondato, meritando l'impugnata sentenza integrale conferma. Oggetto di controversia è il mancato riconoscimento all'impianto fotovoltaico di proprietà della Società appellante della maggiorazione tariffaria del 5% prevista dall'art. 14 comma 1 lettera del D.M. 5 maggio 2011 n. 52804 per gli impianti ubicati, in zone classificate, tra le altre, come industriali.

La predetta norma stabilisce espressamente che: " la componente incentivante della tariffa individuata sulla base dell'allegato 5 è incrementata del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all'art.3 comma 1 lettera g) qualora i medesimi impianti siano ubicati in zona classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, miniere, cave o discariche esaurite...2.

Avuto riguardo alle prescrizioni normative testè riportate, secondo il Gestore dei Servizi Energetici per l'impianto in questione non sussisterebbe il requisito della ubicazione in zona industriale, mentre ad avviso dell'appellante GEAS la predetta condicio iuris richiesta per beneficiare della tariffa incentivante sarebbe sussistente, ricadendo il predetto impianto in zona industriale.

Più specificatamente è accaduto che il Gestore è addivenuto alla sua negativa determinazione dopo aver rilevato pur a fronte della documentazione prodotta dall'appellante a supporto della esistenza del requisito de quo che l'impianto insisteva "su un'area classificata dal pertinente strumento urbanistico come zona agricola esterna", come tale non rientrante nell'ipotesi normativa suindicata.

Parte appellante con il gravame all'esame deduce la "erroneità" delle ragioni addotte a giustificazione dell'opposto diniego e impugna la sua difesa sui seguenti argomenti esegetici, così riassumibili:

in base alla zonizzazione del piano regolatore comunale e alla destinazione d'uso come attestata dal certificato di destinazione urbanistica il terreno su cui insiste l'impianto ricade in zona territoriale omogenea D, ad esclusiva vocazione industriale;

l'area in questione ancorchè prevista dal P.R.A.S.I.S. come agricola esterna reca un vincolo conservativo al servizio dell'utilizzazione industriale e deve ritenersi perciò stesso parte integrante del regime della zona industriale.

Quanto alla prima delle questioni rubricate, parte appellante in sostanza rivendica la prevalenza della destinazione urbanistica impressa dal PRG del Comune di Augusta al terreno di che trattasi, senza che il successivo Piano dell'ASI possa modificare la zonizzazione disposta dallo strumento comunale, ma così non è.

Il DPR n.218/78 agli artt.51 e 52 individua nei Consorzi di sviluppo industriale i soggetti deputati alla redazione di piani regolatori relativi alle aree e ai nuclei di sviluppo industriale, piani ai quali il legislatore, equiparandone gli effetti a quelli del piano territoriale di coordinamento disciplinati dalla legge n.1150/1942 (art.51 comma 6 del citato DPR) riconosce implicitamente la natura di strumento urbanistico sovracomunale cui lo strumento comunale deve adeguarsi.

Questo sta a significare che la tipizzazione effettuata dallo strumento comunale recede rispetto a quella impressa dal Piano regolatore ASI stante, appunto, il carattere speciale di tale ultima pianificazione.

Ora è pacifico in causa che il Piano ASI in quanto adottato con atto del 29/9/1973 è antecedente al PRG del Comune di Augusta (adottato con decreto assessorile n.171 del 17/10/1975) con espresso recepimento delle previsioni del piano sovracomunale all'art.22 della NTA, così come è altrettanto pacifico che nel Piano Regolatore Area Sviluppo Industriale del Siracusano (P.R.A.S.I.S.) come aggiornato con delibera n.33 del 29/11/2004 le particelle che contrassegnano l'area de qua ricadono in zona agricola esterna agli agglomerati industriali .

In tal modo lo strumento urbanistico c.d. " minore ", quello comunale, si è conformato legittimamente a quello per così dire " maggiore ", il Piano del Consorzio ASI.

Né si rendeva necessario procedere da parte del Comune di Augusta ad adottare una variante di recepimento

delle previsioni recate dal P.R.A.S.I.S. nel 2004 posto che l'aggiornamento non comporta una modifica alla disciplina urbanistica dell'Ente locale e non abbisogna quindi di un apposito, nuovo recepimento.

La variante s'imponesse nella misura in cui l'ente locale andava a recepire per la prima volta le previsioni di un Piano sovracomunale con evidenti riflessi su una parte del territorio comunale che si avrebbe imposto la relativa variazione urbanistica, ma qui il PRASIS nulla innova rispetto alle previsioni già originariamente recepite dall'Amministrazione comunale.

Da ciò deve evincersi nella fattispecie che nel "contrasto" tra la previsione del PRG comunale afferente l'area in contestazione come terreno industriale da una parte e quella del Piano ASI di destinazione d'uso agricola dall'altra parte la prima ha carattere recessivo rispetto alla prescrizione (prevalente) dello strumento urbanistico sovracomunale più volte menzionato ed è quest'ultimo a doversi prendere a riferimento per la classificazione del terreno su cui insiste l'impianto fotovoltaico, ai fini della concessione del beneficio per cui è causa.

Per il vero, a ben vedere, non si può parlare nemmeno di contrasto tra discipline urbanistiche rientrando la fattispecie nel rapporto fisiologico che si instaura nell'ambito del coordinamento tra due livelli di pianificazione ciascuno dei quali avente specifiche connotazioni.

D'altra parte depone nei sensi appena rilevati lo stesso dato letterale della disciplina dettata dal D.M. in rilievo lì dove a proposito della classificazione delle zone dove è ubicato l'impianto lo stesso art.14 comma 1 lettera a) fa espressamente riferimento al "pertinente strumento urbanistico", senza parlare di strumento urbanistico comunale.

Passando poi alla questione sub 2) l'argomentazione difensiva non regge perché è legata ad una costruzione alquanto teorica e perché non è coerente con la ratio perseguita dal legislatore.

Sotto il primo profilo parte appellante ipotizza una sorta di funzione "ancillare" della destinazione agricola del terreno de quo rispetto ad un ipotetico, futuro utilizzo industriale dello stesso suolo, ma detta strumentalità non ha alcun aggancio "normativo" e neppure un fondamento logico in quanto del tutto slegata dal carattere concreto della destinazione impressa all'area (esterna agricola), lì dove la differenziazione tra le due categorie urbanistiche, D-Industriale ed E-agricola, previste dal D.M. n.1444/1968 non consente minimamente alcun "interscambio" tra le due tipizzazioni, come, invece, erroneamente, ritenuto da parte appellante.

La destinazione agricola recata dal Piano ASI è una precisa scelta urbanistica conferita all'area de qua che ancorché effettuata nell'ambito di una pianificazione riguardante una porzione del territorio di tipo industriale non fa venir meno la destinazione d'uso concretamente impressa al terreno che è e rimane quella agricola.

Infine, non si può accedere ad una interpretazione di tipo ampliativa (come quella perorata dalla parte appellante) della normativa dettata per il riconoscimento del beneficio de quo anche per ragioni esegetiche di carattere teleologico: è evidente infatti che si intende accordare la maggiorazione incentivante per impianti che insistono su terreni aventi vocazione industriale tout court come "istituzionalmente" connessa alla categoria urbanistica specificatamente individuata dal soggetto pubblico in sede di esercizio del potere di pianificazione.

Opinare diversamente significa dare usbergo a richieste per impianti su terreni la cui vocazione industriale non è facilmente accertabile, il che non è nella volontà e neppure "nelle corde" del normatore.

Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art.112 c.p.c..

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.

Conclusivamente l'appello, in quanto infondato, va respinto.

Quanto alle spese di causa la peculiarità della vicenda induce a compensarle tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa le spese del presente grado del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Sandro Aureli, Consigliere

Andrea Migliozi, Consigliere, Estensore

Silvestro Maria Russo, Consigliere